

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/02/2008, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Con il medesimo regolamento a far data dal 01/01/2008 è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,5 %;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/03/2021, con la quale da ultimo è stata confermata per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

Richiamato l'articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234/2021 che rimodula gli scaglioni di reddito imponibile previsti per l'IRPEF (in quattro scaglioni) e il comunicato del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2022 che invita i comuni ad adempiere all'obbligo di adeguamento delle proprie aliquote ai nuovi scaglioni entro il 31 marzo 2022 e comunque nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2022, con la quale venivano stabilite per l'anno 2022 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0,7 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,8 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,8 per cento;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha disposto il differimento al 31/03/2023 per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023 e l'art. 1, comma 775, della Legge 29/12/2022 n. 197 (legge di Bilancio per l'anno 2023) che ne ha disposto l'ulteriore differimento al 30/04/2023;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'annualità 2023 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito fissate per l'annualità 2022;

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2023-2025 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato Atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

Visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 160/2019;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Michele Panariello in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2023 confermando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF approvate e già applicate per l'anno 2022:

- a) fino a 15.000 euro 0,7 per cento;

- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,8 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro 0,8 per cento;
3. Di inviare ai sensi dell'art. l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 4. Di pubblicare le aliquote adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.